DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/326 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2019

che stabilisce le misure relative all'inserimento dei dati nel sistema di ingressi/uscite (EES)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 ([1]), in particolare l'articolo 36, primo comma, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System – EES) che registra elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato.

(2) L'obiettivo dell'EES consiste nel migliorare la gestione delle frontiere esterne, nel prevenire l'immigrazione irregolare e nel facilitare la gestione dei flussi migratori. In particolare, l'EES dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri. Inoltre, l'EES dovrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.

(3) Il regolamento (UE) 2017/2226 specifica gli obiettivi dell'EES, le categorie di dati da inserirvi, le finalità per le quali i dati devono essere utilizzati, i criteri di inserimento dei dati, le autorità autorizzate ad accedere ai dati, ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali, nonché l'architettura tecnica dell'EES, le norme relative al suo funzionamento e utilizzo e l'interoperabilità con altri sistemi d'informazione. Esso definisce altresì le responsabilità dell'EES.

(4) Prima dello sviluppo dell'EES è necessario adottare le misure relative allo sviluppo e alla realizzazione tecnica di tale sistema.

(5) Sulla base di tali misure, l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe quindi essere in grado di definire la progettazione dell'architettura fisica dell'EES, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione e le specifiche tecniche del sistema, e di sviluppare l'EES.

(6) È necessario che le misure di cui alla presente decisione relative allo sviluppo e alla realizzazione tecnica dell'EES siano integrate dalle specifiche tecniche dettagliate e dal documento di controllo dell'interfaccia dell'EES.

(7) La presente decisione non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

(8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, ha notificato, il 30 maggio 2018, la propria decisione di attuare il regolamento (UE) 2017/2226 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

([1]) GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

([2]) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ([3]); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(10) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ([4]); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(11) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ([5]) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ([6]).

(12) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ([7]) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ([8]).

(13) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ([9]) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ([10]).

(14) Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, per il funzionamento dell'EES occorre la concessione di un accesso passivo al VIS e l'attuazione di tutte le disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al SIS conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. Pertanto, l'EES dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni entro l'entrata in funzione dell'EES. Gli Stati membri in cui l'EES non è operativo dall'entrata in funzione iniziale dovrebbero connettersi a tale sistema conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni.

(15) Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 20 luglio 2018.

(16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti,

---

([3]) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

([4]) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

([5]) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

([6]) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

([7]) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

([8]) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

([9]) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

([10]) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure necessarie alla realizzazione tecnica dell'EES per quanto riguarda le procedure di inserimento dei dati conformemente agli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2017/2226, sono fissate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

I dati da inserire nell'EES di cui agli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2017/2226 sono suddivisi in due categorie: fascicolo individuale e cartelle di ingresso/uscita/respingimento. Il fascicolo individuale è composto sia da dati alfanumerici che da dati biometrici.

Le specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 definiranno le norme relative alla gestione e alla convalida che si applicano ai dati da inserire nell'EES.

1.1. **Dati alfanumerici**

La maggior parte dei contenuti conservati nell'EES sono estratti dalla zona a lettura ottica del documento di viaggio o, ove possibile, estratti elettronicamente dal documento di viaggio elettronico a lettura ottica (*electronic Machine Readable Travel Document*, e-MRTD). È quindi importante che le informazioni trasmesse all'EES siano conformi alle norme previste a tal fine, soprattutto nei casi in cui esse non possono essere recuperate elettronicamente e/o devono essere inserite manualmente da una guardia di frontiera sulla base dei dati disponibili nella zona di ispezione visiva. Ciò riguarda soltanto le informazioni alfanumeriche che possono essere ricavate dalla pagina dei dati del documento di viaggio.

I seguenti campi devono essere compilati in conformità con la norma ICAO DOC9303:

Articolo	Attributo	Norma
16, paragrafo 1, lettera a)	cognome; nome o nomi;	ICAO DOC9303
16, paragrafo 1, lettera b)	Codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio	Conformemente a: ISO/IEC 3166-1 alpha-3 [1]
16, paragrafo 2, lettera d)	Codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio del numero del visto adesivo per soggiorno di breve durata	Conformemente a: ISO/IEC 3166-1 alpha-3
19, paragrafo 1, lettera d)	Codice a tre lettere del paese di rilascio del visto adesivo	Conformemente a: ISO/IEC 3166-1 alpha-3

[1] Possono esistere alcune eccezioni rispetto alla norma ISO/IEC 3166-1 alpha-3, che saranno documentate nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. In futuro si dovrà tenere conto di ogni eventuale evoluzione della norma ISO/IEC 3166-1 alpha-3.

Inoltre, devono essere rispettate le seguenti norme:

a) Articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2226 — valico di frontiera e autorità che ha autorizzato l'ingresso: il valico di frontiera è un'autorità di tipo Valico di Frontiera. L'elenco delle autorità deve essere gestito e aggiornato in conformità con l'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2226.

b) Articolo 16, paragrafo 2, lettera c) — Un indicatore che identifica che l'ingresso è stato effettuato da un cittadino di un paese terzo che:

   — è un familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; e

   — non è titolare della carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio [1]

c) Articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2226 — numero del visto adesivo per soggiorno di breve durata: le informazioni saranno estratte dal VIS. Qualora il numero del visto adesivo per soggiorno di breve durata non sia diverso rispetto all'ingresso o all'uscita precedente, le informazioni già conservate nell'EES possono essere utilizzate per il nuovo ingresso o la nuova uscita.

d) Articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2226 — un indicatore che segnala se il cittadino di paese terzo beneficia di un programma nazionale di facilitazione.

1.1.1. *Qualità dei dati*

Per migliorare la qualità dei dati già nelle prime fasi, il funzionamento del sistema centrale dell'EES prevederà il controllo di una serie di norme sulla qualità dei dati. Inoltre saranno introdotte norme sulla qualità dei dati a livello delle infrastrutture nazionali di frontiera. Il risultato del controllo di tali norme per quanto riguarda i dati immessi può essere interpretato come il livello di qualità dei dati registrati.

[1] Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

Al rispetto delle norme sulla qualità sarà applicato il seguente ordine di priorità:

a) norme relative al blocco (*blocking rules*) a livello dell'infrastruttura di frontiera nazionale di ciascuno Stato membro. Nella fase di inserimento dei dati, le norme sulla qualità generano un errore che impedisce all'utilizzatore di inviare i dati all'EES. Tale norma relativa al blocco può basarsi su controlli complessi, ad esempio a livello delle dipendenze tra serie di dati dell'EES;

b) blocco di messaggi formattati erroneamente a livello di interfaccia uniforme nazionale (NUI). Tecnicamente, ciò è possibile attraverso l'utilizzo di definizioni XSD. In caso di violazione di tale controllo il sistema invia un codice di errore che impedisce il salvataggio dei dati nell'EES. Le capacità tecniche di tali controlli si limitano, in termini di complessità, al controllo del tipo e della struttura dei dati (ad esempio, il controllo del tipo o della lunghezza di un valore).

c) norme non vincolanti. Nella fase di inserimento dei dati, le norme di qualità non vincolanti generano, in caso di mancato rispetto, un avvertimento indirizzato all'utilizzatore. Esse non impediscono il salvataggio dei dati e i trattamenti successivi, ma anche in tali fasi generano un avvertimento. Le norme non vincolanti saranno valutate dal sistema centrale al momento della conservazione dei dati.

Le informazioni sulla qualità raccolte sono trasmesse all'utente responsabile così come a qualsiasi altro utente che ha accesso a tali dati. Tali informazioni saranno mostrate all'utente finale per consentire di adottare le necessarie misure correttive. I relativi dettagli tecnici saranno definiti nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

1.2. **Dati biometrici**

I dati biometrici comprendono i dati riguardanti le impronte digitali e l'immagine del volto. La presente sezione stabilisce le norme che si applicano all'inserimento di tali dati. Le specifiche che riguardano gli obblighi relativi alle norme, alla qualità e alla risoluzione in materia di dati biometrici sono stabilite nella decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel sistema di ingressi/uscite (EES) ([2]).

1.2.1. *Immagini del volto*

L'immagine del volto è obbligatoria a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 e deve essere rilevata sul posto. Qualora venga utilizzata l'immagine del volto estratta dall'e-MRTD (articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226), verrà utilizzato un indicatore per informare l'utente finale che l'immagine del volto proviene dall'e-MRTD e che, ove possibile, essa deve essere sostituita da una nuova immagine rilevata sul posto presso il successivo valico di frontiera.

1.2.2. *Impronte digitali*

Nel caso di un cittadino di paese terzo esente dall'obbligo del visto, le impronte digitali sono rilevate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2226.

Qualora le impronte digitali non siano necessarie o non possano essere fornite, in conformità con l'articolo 17, paragrafi 3 e 4 e con l'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226, verrà predisposto nell'EES una campo in cui inserire il motivo per cui le impronte digitali non sono fornite.

Motivo	Dettagli	Valore
Articolo 17, paragrafo 3	Minore di età inferiore a 12 anni	Non pertinente [Campo descrizione: «Articolo 17, paragrafo 3»]
Articolo 17, paragrafo 4	Fisicamente impossibile con indicazione del dito	Non pertinente [Campo descrizione: «Articolo 17, paragrafo 4»]
Articolo 17, paragrafo 4	Impossibilità temporanea con indicazione del dito	Impossibilità temporanea [Campo descrizione: «Articolo 17, paragrafo 4»]
Articolo 18, paragrafo 5	Il cittadino di paese terzo è respinto per uno dei motivi di cui alla lettera J dell'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1])	Respingimento [Campo descrizione: «Articolo 18, paragrafo 5»]

([1]) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

([2]) C(2019) 1280.